



giunta regionale

Data - 5 OTT. 2017

Protocollo N° 415666 Class: C-101

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Procedimento per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale – Tavolo tecnico sull'inquinamento diffuso. Inoltro delle "Linee di indirizzo sulla valutazione e gestione dei rischi sanitari connessi alle situazioni di inquinamento diffuso" elaborate da ISS e richiesta di eventuali osservazioni. Riscontro alla nota prot. 0018097 del 05.09.2017.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  
c.a. Dirigente Divisione III Ing. L. D'Aprile  
dgsta@pec.minambiente.it

All' ARPAV  
Dipartimento Provinciale di Treviso  
Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche  
c.a. Dott. P. Giandon  
daptv@pec.arpav.it

All' Azienda ULSS 3 Serenissima  
Dipartimento di Prevenzione - U.O. Epidemiologia e Igiene Ambientale  
c.a. Dott.ssa M. Gregio  
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Con la presente si riscontra alla nota di cui all'oggetto, acquisita agli atti in data 07.09.2017 con prot. n. 375064. Le osservazioni al documento predisposto da ISS allegate alla presente nota sono state elaborate con il contributo di ARPAV e dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Distinti Saluti

U.O. Bonifiche ambientali e  
Progetto Venezia  
Il Direttore  
Dott. Paolo Campaci  
Tel: 041 2795978

Il Direttore  
Ing. Luigi Fortunato

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

**Direzione Ambiente**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco LKUECV

**REFERENDUM SULL' AUTONOMIA DEL VENETO**

I seggi saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00

**22**  
ottobre  
2017

**Osservazioni al documento “Linee di indirizzo sulla valutazione e gestione dei rischi sanitari connessi alle situazioni di inquinamento diffuso” del Dipartimento Ambiente dell’istituto Superiore di Sanità,  
Luglio 2017**

Nel condividere la necessità della linea di indirizzo proposta, quale strumento volto ad affrontare le numerose problematiche inerenti la valutazione e gestione dei rischi sanitari connessi all’inquinamento diffuso, si deve rilevare che, nonostante i ripetuti ed apprezzabili riferimenti al documento approvato dal SNPA (Manuale 146/2017), in diversi passaggi le indicazioni fornite appaiono eccessivamente generiche. Si ravvisa, infatti la necessità di uno strumento, non solo di indirizzo, ma anche adeguato a fornire informazioni utili sul piano operativo.

A titolo esemplificativo si riporta un elenco dei punti meritevoli di indicazioni più precise per rispondere efficacemente alle richieste di quanti debbano valutare e gestire i siti caratterizzati da inquinamento diffuso:

- All’inizio di pag. 4, si accenna alla questione della definizione dei Valori di Fondo sito-specifici e delle CSC, in questi termini: *“Idonee valutazioni sito specifiche possono suggerire l’opportunità di considerare Valori di Fondo al posto delle CSC”*. Tale affermazione meriterebbe una più approfondita trattazione, ai fini di tutela sanitaria e per sostenere solidamente le decisioni degli enti qualora si indirzassero a definire CSC specifiche per i siti in oggetto, superiori a quelle indicate da 152/06. Con particolare riguardo alle sostanze persistenti, molto tossiche, cancerogene e mutagene, in aree definite a contaminazione diffusa occorrerebbe operare una distinzione nella metodologia di approccio all’elaborazione statistica dei dati ottenuti tra quella mirata all’individuazione delle concentrazioni caratteristiche della contaminazione e quella di individuazione delle CSC. Nell’ottica, infatti, di maggior cautela per la salute della popolazione appare necessario valutare l’opportunità di utilizzare il valore mediano della concentrazione del contaminante come CSC.
- Sempre a pag. 4 si riporta: *“non si ritiene opportuno prendere in considerazione un ipotetico scenario espositivo di tipo “industriale”, in quanto quest’ultimo individua, in maniera più confacente una possibile sorgenti di inquinamento; inoltre, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”*. Si chiede di emendare/eliminare la frase suddetta poiché:
  - è in contraddizione con lo stesso D. Lgs. 81/08, il quale gestisce il rischio derivante dall’esercizio delle attività produttive, ma non quello che deriva dall’ambiente, gestito dalla normativa ambientale;
  - è in contraddizione con quanto affermato in un protocollo, redatto da ISS, INAIL, ARPA Veneto e Az. Sanitaria di Venezia, oggetto di decreto decisivo da parte di CdS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla valutazione e gestione del rischio da sostanze volatili in siti contaminati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ISS, INAIL, ARPA Veneto e Az. Sanitaria di Venezia – “Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati”, settembre 2014

Sembra opportuno dedicare un paragrafo allo scenario industriale così come fatto per “suolo urbano ad uso verde/residenziale”, “suolo agricolo” e “arenili”.

- A pag. 4 penultimo capoverso si legge *“è opportuno determinare un ordine di priorità nella definizione delle modalità sia di valutazione che di intervento in funzione dei seguenti parametri:*
  - *caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche degli inquinanti indice*
  - *entità e frequenza dei superamenti delle CSC*
  - *reale utilizzo e fruibilità delle aree*
  - *quantità e tipologia di popolazione fruitrice delle aree*”

ma non vengono fornite indicazioni su quali siano i criteri adeguati per pesare le diverse situazioni riscontrabili per ciascun parametro (potrebbero essere utili allo scopo anche degli esempi concreti). Inoltre, con riferimento al primo parametro (caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche degli inquinanti indice), dovrebbero essere considerate, in particolare, le sostanze persistenti, molto tossiche, cancerogene e mutagene per le quali il rischio sanitario è sicuramente più elevato.

- All'inizio di pag. 5 si fa riferimento a *“eventuale stima quantitativa del rischio (effetti tossici e/o cancerogeni) mediante idonee formule di calcolo”* senza riportare alcuna indicazione su quali siano tali procedure (di bibliografia, di enti riconosciuti, ecc.); in assenza di tali riferimenti quanto segue relativamente all'Exposure Frequency risulta di più difficile comprensione;
- All'inizio del paragrafo “Suolo agricolo” a pag. 6 si legge *“Per uno scenario di tipo agricolo, sorgenti specifiche di contaminazione possono essere costituite dall'utilizzo di fanghi di depurazione, dall'uso improprio di prodotti fitosanitari, nonché dalla presenza di rifiuti”*. Sarebbe opportuno riscrivere tale frase nel seguente modo: *“Per uno scenario di tipo agricolo, sorgenti specifiche di contaminazione possono essere costituite dall'utilizzo improprio di prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, effluenti di allevamento o di ammendanti organici prodotti dal recupero di rifiuti, nonché dalla presenza di rifiuti abbandonati”*. Risulterebbe inoltre utile, sempre per le aree destinate alla coltivazione di vegetali, dare più precise indicazioni sulla valutazione e gestione della contaminazione nei vegetali destinati all'alimentazione umana o animale.
- Alle pagg. 6 e 7, relativamente ad aree verdi e suoli agricoli, è opportuno fornire indicazioni sulle tecniche di campionamento da adottare per il suolo, per l'approfondimento della contaminazione con riferimento al possibile impatto sanitario. Infatti, appartiene, ad esempio, all'utile esperienza condotta dagli Enti territoriali in Veneto, di concerto con ISS stesso, il caso dell'inquinamento diffuso dei suoli di origine antropica nell'Isola di Murano (VE), dove si è reso necessario adottare un approccio originale, mutuando una metodologia prevista per il campionamento di aree agricole<sup>2</sup>, per ricavare la concentrazione superficiale di contaminanti non volatili, rappresentativa di alcune aree verdi, soggette ad uso intensivo e risultate contaminate in seguito a caratterizzazione. In tal modo è stato possibile verificare l'accettabilità del rischio sanitario, derivante dallo stato di

---

<sup>2</sup> Decreto Ministeriale del 25 marzo 2002 - “Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e nel documento del Ministero delle Politiche Agricole “Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”.

contaminazione presente nel sito e connesso ai percorsi di contatto dermico, ingestione e inalazione di polveri, mediante un approfondimento della contaminazione superficiale con campionamento del top soil, eseguito in modalità rappresentativa delle intere singole aree.

Analogamente andrebbe accennato all'applicazione degli strumenti descritti nel documento "Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati" (ISS, INAIL, ARPA Veneto e Az. Sanitaria di Venezia, settembre 2014), per la valutazione del rischio in siti caratterizzati da contaminazione diffusa da sostanze volatili nei terreni e/o nelle falde.

Sarebbe pertanto utile che le presenti Linee di indirizzo offrissero alcune indicazioni metodologiche applicabili in questi casi, per garantire omogeneità procedurale sul territorio nazionale e supportare, sul piano dell'affidabilità tecnico-scientifica, le decisioni degli Enti territoriali.

- All'inizio di pag. 7 si legge *"esecuzione di test di bioaccessibilità/biodisponibilità per valutare il possibile passaggio suolo-pianta"*, senza identificare con quali metodi devono essere eseguiti tali test. Poiché le metodiche ufficiali di analisi dei suoli non prevedono questi test, dovrebbero essere forniti riferimenti a metodi ISO, EN o di altri Stati o Enti, che potrebbero essere utilizzati allo scopo.
- Relativamente alla comunicazione del rischio, citata in fondo al documento a pag. 8, si ritiene che dovrebbe avere un ruolo più centrale nell'ambito dei piani di gestione visto che, dall'esperienza maturata anche in Veneto, una attenta e mirata comunicazione ai soggetti interessati è fondamentale per il successo di determinate misure di mitigazione.

